



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING

in attuazione del D.lgs. 24/2023 e in conformità delle Linee Guida approvate da ANAC con
Delibera n. 311/2023 e del Regolamento approvato da ANAC con delibera n. 301/2023

Adottate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 518 del 26/11/2024

1. Premessa e scopo delle Linee Guida

L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Crotone (d'ora in poi anche "Ordine" oppure "Ente") ha adottato la presente procedura in attuazione del D.Lgs 24/2023¹, allo scopo di proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine, nonché allo scopo di approntare modalità di segnalazione delle violazioni stesse.

Le presenti Linee Guida, che sono atto organizzativo interno, costituiscono misura della prevenzione e vanno lette congiuntamente alla programmazione anticorruzione e trasparenza di cui l'Ordine si dota. L'Ordine, infatti assume che le misure di protezione approntate per il segnalatore e la predisposizione di canali di segnalazione facilitino la conoscenza di violazioni avvenute nel proprio contesto lavorativo, contribuendo all'emersione di fattispecie illecite e corroborando i profili di integrità dell'ente.

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- b. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
- c. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
- d. «whistleblower» o «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- e. «divulgazione pubblica»: la diffusione di informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- f. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24

¹Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- g. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- h. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- i. «facilitatore»: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza va mantenuta riservata;
- j. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- k. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- l. «Ordine»: Ordine degli ingegneri della provincia di Crotone
- m. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine
- n. «Consiglio dell'Ordine»: organo direttivo dell'Ordine
- o. «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione
- p. «DPO/RPD»: Data Protection Officer oppure Responsabile Protezione Dati

3. Oggetto della segnalazione e fattispecie non segnalabili



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

Formano oggetto della segnalazione, ai sensi delle presenti Linee Guida, le violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea come sopra identificate, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le tutele, disciplinate dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento, non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale;
- alle segnalazioni fondate su meri sospetti.

4. Soggetti tutelati

La presente procedura e le relative tutele garantite, trova applicazione nei confronti dei soggetti che operano all'interno del contesto lavorativo, nonché nei confronti di quei soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti con l'amministrazione e specificamente:

- Ai dipendenti dell'Ordine;
- Ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- Ai lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- Ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- Ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- Alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga:

1. quando il rapporto giuridico con l'Ordine non sia ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
2. durante il periodo di prova;
3. terminato il rapporto con l'Ordine laddove le informazioni, oggetto di segnalazione, siano state riscontrate nel corso del rapporto.

5. Estensione dei soggetti tutelati

In conformità al D.lgs. n. 24/2023, le tutele approntate al whistleblower trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che non eseguono materialmente la segnalazione ma che comunque intrattengono un rapporto con il segnalante, specificamente sono estese anche:

- Ai facilitatori;



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

6. Canali di segnalazione

Al fine di segnalare l'illecito il whistleblower, in conformità al D.lgs. n. 24/2023, può presentare la segnalazione attraverso vari canali e beneficiare di analogo regime di protezione. In particolare, può presentare la segnalazione mediante:

1. il canale interno di segnalazione predisposto dall'Ordine;
2. il canale esterno di segnalazione predisposto dall'ANAC;
3. procedere ad una divulgazione pubblica dell'illecito riscontrato;
4. procedere con una denuncia all'autorità giudiziaria

Il ricorso ad un canale non è determinato discrezionalmente dal segnalante ma, il whistleblower deve rispettare le indicazioni fornite dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento. Resta inteso che le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine.

7. Canale di segnalazione interna dell'Ordine: piattaforma Whistleblowing PA

L'Ordine, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione attraverso il quale i soggetti destinatari delle presenti Linee Guida possono effettuare una segnalazione relativamente ad illeciti riscontrati nel proprio contesto lavorativo, nel rispetto della normativa di riferimento.

Difatti, attraverso il canale di segnalazione interno l'Ordine assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata all'interno della segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto della segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ordine in conformità alla normativa di riferimento.

La segnalazione interna viene assicurata dall'Ordine mediante l'adesione alla piattaforma WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla homepage del sito istituzionale al link <https://ordineingegnerikr.whistleblowing.it/> che consente al segnalante di effettuare una segnalazione sia dall'interno che dall'esterno dell'Ordine con qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) nel rispetto della riservatezza della propria identità.

La segnalazione si svolge rispondendo ad una serie di domande guidate e, all'esito della compilazione, lo stesso procede all'inoltro della segnalazione; conseguentemente, riceve un codice numerico di 16 cifre con il quale potrà accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare risposte ed eventuali richieste di chiarimenti da parte del RPCT.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante automaticamente inoltrati al RPCT; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT; quest'ultimo può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

8. Canale di segnalazione interna: segnalazione scritta mediante posta ordinaria

Oltre alla piattaforma, l'Ordine mette a disposizione un ulteriore canale di segnalazione interno, ossia la segnalazione mediante posta ordinaria; i segnalanti possono effettuare una segnalazione mediante la compilazione di un modello allegato alle presenti Linee Guida, da inviare poi mediante posta ordinaria presso la sede dell'Ordine all'attenzione riservata del RPCT.

Allo scopo di tenere traccia delle segnalazioni, le stesse devono essere protocollate e conservate in un apposito registro.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita poiché la segnalazione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La segnalazione deve essere contenuta in due buste chiuse di cui una prima busta contenente i dati identificativi del segnalante congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento dello stesso e una seconda busta contenente la segnalazione
- Entrambe le menzionate buste devono poi essere inserite in una terza ed ulteriore busta, recante la dicitura "Riservata al RPCT"
- La segnalazione deve essere conservata in armadi chiusi a chiave il cui accesso è consentito solo al RPCT.

9. Canale di segnalazione interna: segnalazione in forma orale

L'Ordine non attiva un canale di segnalazione in forma orale (mediante linea telefonica e/o incontro diretto) non essendo sostenibile sotto il profilo economico ed in relazione alle proprie dimensioni e al proprio assetto organizzativo.

10. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha commesso l'illecito
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

11. Gestione della segnalazione

Il RPCT gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT - entro 7 giorni dalla data di ricezione- rilascia al segnalante avviso di ricevimento; entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o - in mancanza dell'avviso di



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

ricevimento- entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione fornisce riscontro alla segnalazione.

A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT deve verificarne l'ammissibilità e la ricevibilità e specificamente:

- Dal punto di vista soggettivo, verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere la segnalazione
- Dal punto di vista oggettivo, verifica che la condotta oggetto di segnalazione rientri in quelle qualificate come illecite, se l'illecito è relativo al contesto lavorativo e se la segnalazione è stata svolta per il perseguimento dell'interesse pubblico

Successivamente, in caso di segnalazione ammissibile, il RPCT esamina nel merito la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Nell'espletamento di tale attività è sempre consentito al RPCT chiedere chiarimenti e integrazioni al segnalante anche mediante la piattaforma utilizzata per la segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, verificata la fondatezza della segnalazione e considerata la natura della violazione segnalata il RPCT procede:

- Alla comunicazione dell'esito dell'accertamento al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti di competenza;
- A presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- All'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Ordine.

12. RPCT-Competenze e responsabilità

Con la presente procedura, l'Ordine individua le attività precluse al RPCT nell'espletamento della propria attività e le relative responsabilità. Specificamente lo stesso:

- non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali;
- non è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto della segnalazione;
- è direttamente responsabile nel caso di omesso svolgimento dell'attività istruttoria, come indicato dal "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;
- rende conto, garantendo la riservatezza del segnalante, delle segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica al Consiglio Direttivo.

13. Segnalazione anonima

L'Ordine si riserva di valutare le segnalazioni anonime come segnalazioni ordinarie solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e con un contenuto dettagliato e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

14. Conservazione della documentazione a supporto della segnalazione

Nel rispetto del principio di trasparenza ed al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni ricevute, il RPCT deve conservare sia le segnalazioni che la relativa documentazione per il tempo necessario all'espletamento dell'attività di gestione della segnalazione stessa.

In particolare, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al principio degli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché nel rispetto delle presenti Linee Guida.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

È fissato in 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito della procedura, il termine massimo di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione a supporto.

15. Canale di segnalazione esterno: piattaforma ANAC

L'Anac ha attivato un canale di segnalazione esterna per la gestione delle segnalazioni che garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante.

La segnalazione presso ANAC può essere effettuata mediante piattaforma informatica, segnalazioni orali e incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Il segnalante ricorre al canale di segnalazione esterno soltanto al ricorrere di determinate circostanze:

- a. All'interno dell'Ordine il canale di segnalazione interno non è attivo oppure lo stesso non è conforme alla normativa;
- b. Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna alla quale l'Ordine non ha dato seguito;
- c. Il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, nel caso di espletamento di una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. Il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità acquisisce e gestisce le segnalazioni mediante la piattaforma disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, che garantisce tramite strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità e la sicurezza dei dati del segnalante, nonché l'applicazione delle tutele previste dalle presenti Linee Guida e dalla normativa di riferimento.

L'ANAC, dopo aver ricevuto la segnalazione, procede alla gestione della stessa attraverso uno specifico iter procedurale e specificamente:

- a. rilascia avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione con diligenza, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- d. dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- e. comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

16. Tutela della riservatezza del segnalante

L'Ordine, nel rispetto delle presenti Linee Guida e della normativa sul whistleblowing è tenuto a garantire, durante il processo di gestione della segnalazione e in ogni contesto successivo, la riservatezza del segnalante e della segnalazione salvo le ipotesi di una sua responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e salvo quando non sia possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

Resta fermo che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso del whistleblower, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'Ordine assicura che i dati e le informazioni siano trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza per l'intera durata del processo di gestione della segnalazione e che siano raccolti al solo fine di gestire in maniera efficace le segnalazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le relative attività.

La riservatezza del segnalante è garantita con le seguenti misure:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.;
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria;
- Nell'ambito del procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

17. Tutela del segnalante: divieto di ritorsioni

L'Ordine, con la presente procedura, assicura il divieto delle forme di ritorsione² verso il segnalante per motivi collegati alla segnalazione svolta.

La suddetta tutela si applica se sussistono determinate condizioni:

- La segnalazione trova il suo fondamento in una convinzione ragionevole del segnalante circa la veridicità delle informazioni sulla violazione contenute nella segnalazione;
- Le violazioni rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura e della normativa di riferimento;

² Ai sensi dell'art. 17, co. 4, D.lgs. 24/2023, sono considerate ritorsioni:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per ritorsioni si intendono le azioni od omissioni, atti o provvedimenti anche solo tentate o minacciate che possono provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al whistleblower.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

- Sussiste un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure di ritorsione subite dal whistleblower.

In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante e derivanti dalla presentazione della segnalazione, si presume che le discriminazioni e ritorsioni siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; pertanto, l'onere della prova è in capo a colui che ha attuato tali azioni od omissioni, il quale è tenuto a dimostrarel'estraneità, alla segnalazione, delle ragioni alla base delle condotte ritorsive.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'inversione dell'onere della prova è a beneficio del solo segnalante e non anche degli altri soggetti tutelati dalla normativa e indicati nelle presenti Linee Guida.

18. Inapplicabilità della tutela contro le ritorsioni

L'Ordine esclude l'applicazione delle tutele dalle ritorsioni qualora sia accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

In caso di accertamento della responsabilità al soggetto segnalante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Al contrario, l'archiviazione del processo penale per i reati di diffamazione e calunnia non comporta l'esclusione dalle tutele contro le ritorsioni per il soggetto autore della segnalazione.

19. Iter procedimentale di gestione delle misure ritorsive– Nullità delle misure ritorsive

Il segnalante e gli altri soggetti tutelati comunicano ad ANAC, soggetto incaricato alla valutazione delle fattispecie ritorsive, le misure ritorsive direttamente collegate alla segnalazione effettuata che ritengono di aver subito.

Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione, preliminarmente, deve darne notizia circostanziata ad ANAC mediante la piattaforma e successivamente può comunicarlo anche al RPCT; quest'ultimo, valutata la fondatezza di quanto segnalato, lo comunica al Consiglio Direttivo e alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

È sempre garantito al whistleblower di segnalare la notizia delle ritorsioni subite alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.lgs. 24/2023 sono nulli con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 delle persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

20. Sanzioni



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

L'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché' quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

21. Divulgazione pubblica

Il segnalante può anche procedere con la pubblica divulgazione della segnalazione, che consente di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni, attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone ovvero mediante la stampa o mezzi elettronici.

Le tutele per il whistleblower che effettua una divulgazione pubblica trovano applicazione solamente al ricorrere di determinate condizioni:

- previo espletamento della segnalazione mediante canale interno o esterno senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore di ritenere che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

22. Responsabilità del segnalante

I presidi e le tutele disciplinate dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento non trovano applicazione:

- nel caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria con conseguente riconoscimento, in capo al segnalante, della responsabilità penale e disciplinare ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile;
- Nel caso di utilizzo strumentale o abusivo della presente procedura, disposta al solo scopo di effettuare segnalazioni idonee a danneggiare il denunciato o gli altri soggetti coinvolti, con conseguente riconoscimento delle altre forme di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi.

23. Tutela della riservatezza: presidi

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'espletamento delle attività di gestione della segnalazione, l'Ordine:



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

- esegue una revisione periodica della procedura e del canale di segnalazione per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento;
- adotta e implementa una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicandola nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e consegnandola al segnalante in fase di presentazione della segnalazione;
- esegue una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) per descrivere il trattamento dei dati e valutarne la necessità e proporzionalità nonché i relativi rischi al fine di approntare le specifiche misure idonee ad affrontarli.

24. Formazione del personale

Al fine di incentivare il ricorso ai canali di segnalazione e all'emersione dei fatti illeciti, l'Ordine garantisce ai propri dipendenti e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano e/o prestano la propria attività lavorativa presso l'Ordine, attività formative generali e specifiche ed in particolare relative alle presenti Linee Guida whistleblowing, all'utilizzo e funzionamento del metodo di segnalazione interna e ai presidi posti a tutela del segnalante.

Tale formazione è parte integrante del piano di formazione periodico di cui l'Ordine si dota e che viene indicato nella programmazione anticorruzione e trasparenza.

25. Pubblicità'

Al fine di favorire la pubblicità e la trasparenza, copia della presente Procedura è pubblicata sulla homepage del sito web dell'Ordine ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali" con link alla home page in corrispondenza della piattaforma per le segnalazioni interne; la presente procedura è poi allegata ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture stipulati dall'Ordine con terzi.

Allegato: Modello di segnalazione cartaceo